

Sentenza Corte di Cassazione 18 gennaio 1984, n. 441

Sezione Lavoro

Soc. Simel c. Galli

Comportamento antisindacale del datore di lavoro:

- nozione

Nella repressione della condotta antisindacale il fondamento dell'azione consiste nella violazione di norme costituzionali, o, quantomeno, generali dell'ordinamento, e non già nella violazione di diritti, o comunque di posizioni giuridiche, d'origine contrattuale, cui si riferisce la normale tutela individuale del lavoratore. Pertanto, tra gli effetti della condotta antisindacale rimovibili mediante il procedimento previsto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 non può essere compreso il mancato pagamento della retribuzione, salvo che tale condotta costituisca mezzo di limitazione dello sciopero. (Nella specie, il datore di lavoro, a seguito del rifiuto del consiglio di fabbrica di spostare dal venerdì al sabato la giornata di sciopero o d'anticipare per essa una festività ovvero una giornata di ferie, aveva fermato gli impianti unilateralmente il giorno - sabato - successivo all'effettuazione dello sciopero e non aveva corrisposto la retribuzione per tale giorno).